IV COMMISSIONE PERMANENTE

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI

al

DISEGNO DI LEGGE N. 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

presentato dalla Giunta regionale il 3 febbraio 2025

approvato nella seduta del 20 febbraio 2025

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Capozzi
Emendamento modificativo

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Al comma 1, dopo le parole <<Piano energetico Regionale>> sono inserite le seguenti <<e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della Costituzione, in attuazione del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese),>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: Con il Decreto Legislativo n. 110 del 2002, ai sensi dell'articolo 1 sono trasferite alla regione Friuli Venezia Giulia tutte le funzioni in materia di energia che concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia. Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettere a) e m) restano riservate allo Stato le funzioni e competenze concernenti, tra le altre, l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale nonché la definizione degli obiettivi e dei programmi nazionali in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 gli atti di indirizzo adottano dallo Stato vincolano la regione solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti. L'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione degli atti predetti è riservata alla regione.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 64 **dd.** 17/02/2025

EMENDAMENTO 1.1

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Honsell
Emendamento aggiuntivo

Art. 1
(*Oggetto e finalità)*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole <<Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)>> sono aggiunte le seguenti: <<, nel pieno rispetto e in armonia con la tutela del patrimonio ambientale, culturale e della biodiversità del territorio.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento proposto introduce un principio di bilanciamento tra lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la tutela del patrimonio ambientale, culturale e della biodiversità. Sebbene la transizione energetica e il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione rappresentino priorità strategiche per la Regione, è fondamentale che tali processi avvengano in modo sostenibile, evitando impatti negativi sugli ecosistemi, sul paesaggio e sulle specificità culturali dei territori.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 64 **dd.** 17/02/2025

EMENDAMENTO 1.2

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Capozzi
Emendamento modificativo

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Al comma 2, le parole <<accelerare il processo di realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e>> sono soppresse.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: il presente emendamento serve a rivendicare il virtuoso processo avviato in questa Regione con il superamento degli obiettivi fissati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sia per l'anno 2024, sia per l'anno 2025 che per parte dell'anno 2026, con l'installazione di soli 4 impianti fotovoltaici a terra di dimensioni superiori ai 10MW, per un totale di 66 MW sui 626 installati (rispetto ai 404 MW assegnati). Pertanto, la nostra Regione non ha alcuna necessità di accelerare il processo di realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra, specialmente su suolo agricolo, ma ha il compito di governarlo al fine di contemperare gli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica con i valori della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, dell'ambiente, della biodiversità, delle foreste, del suolo agricolo e delle peculiari produzioni agroalimentari del territorio.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 64 **dd.** 17/02/2025

EMENDAMENTO 1.3

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Capozzi
Emendamento modificativo

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Al comma 3, prima delle parole <<Ai fini del contemperamento>> sono inserite le seguenti <<In conformità all'Allegato 3 (paragrafo 17) "Criteri per l'individuazione di aree non idonee" del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili),>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 64 **dd.** 17/02/2025

EMENDAMENTO 1.4

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 2
(Individuazione delle aree idonee)

1. All'articolo 2 del disegno di legge regionale 38, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Alla lettera a) del comma 1, dopo le parole <<per servizi e logistica>> sono inserite le seguenti <<come delimitate dagli strumenti urbanistici>>;

b) Alla lettera l) del comma 1, dopo le parole <<non utilizzabili per altri scopi>> sono inserite le seguenti <<, in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37 quinquies, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006)>>;

c) Al comma 5 prima delle parole <<Qualora il progetto di un impianto>> sono inserite le seguenti <<Fermo restando quanto previsto al comma 4,>>.

Nota: L'emendamento proposto interviene a modificare l'articolo 2 (Individuazione delle aree idonee) del ddl. La proposta di cui alla lettera a) precisa che le aree di cui alla lettera a) corrispondono alle delimitazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica territoriale.
La proposta di cui alla lettera b) coordina le previsioni del ddl con le sopravvenute disposizioni di cui all'articolo 37 quinquies, comma 2, della legge regionale 10/2017 ai sensi delle quali, in coerenza agli obiettivi paesaggistici, ambientali, sociali ed economici la Regione valuta le possibili destinazioni funzionali e in particolare provvede a individuare con deliberazione della Giunta regionale anche i beni trasferiti dallo Stato idonei alla realizzazione di impianti fotovoltaici e i beni idonei ad altro utilizzo finalizzato alla transizione energetica.
La proposta di cui alla lettera c) chiarisce il rapporto tra le previsioni del comma 4 e del comma 5 ovvero che al comma 4 vi sono condizioni che escludono le aree dalla dichiarazione di idoneità e che tali condizioni operano derogando alla previsione di cui al comma 5.

L'emendamento non comporta oneri finanziari in quanto reca modifiche testuali di stampo puramente normativo.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 64 **dd.** 17/02/2025

EMENDAMENTO 2.1

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Capozzi
Emendamento modificativo

Art. 2
(Individuazione delle aree idonee)

1. Alla lettera a) del comma 1 la parola <<commerciale,>> è soppressa.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: Ai sensi dell'articolo 7 comma 2 le regioni per l'individuazione delle aree idonee devono tener conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 64 **dd.** 17/02/2025

EMENDAMENTO 2.2

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Capozzi
Emendamento modificativo

Art. 2
(Individuazione delle aree idonee)

1. Alla lettera c) del comma 1, le parole <<500>> sono sostituite dalle seguenti <<100>>;

2. Alla lettera h) del comma 1, le parole <<500>> sono sostituite dalle seguenti <<100>>;

3. Alla lettera i) del comma 1, le parole <<500>> sono sostituite dalle seguenti <<100>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 64 **dd.** 17/02/2025

EMENDAMENTO 2.3

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Capozzi
Emendamento modificativo

Art. 2
(Individuazione delle aree idonee)

1. Alla lettera e) del comma 1, dopo le parole <<delle stesse>> sono inserite le seguenti <<, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale e>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: La lettera c) del comma 8 dell'art. 20 del Dlgs 199/2021 considera aree idonee "le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento".

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 64 **dd.** 17/02/2025

EMENDAMENTO 2.4

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Capozzi
Emendamento modificativo

Art. 2
(Individuazione delle aree idonee)

1. Alla lettera f) del comma 1 dopo le parole <<sedimi aeroportuali>> sono inserite le seguenti <<, compatibilmente con i relativi piani di sviluppo e ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: si chiarisce che lo sviluppo di fonti rinnovabili all'interno delle aree a disposizione delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, delle società concessionarie autostradali e delle società di gestione aeroportuale siano compatibili con i relativi piani di sviluppo e nel caso di Aeroporti vengono fatte salve le verifiche di ENAC così come previsto dall'articolo 20 comma 8 lettera c-bis 1) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 64 **dd.** 17/02/2025

EMENDAMENTO 2.5

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Capozzi
Emendamento modificativo

Art. 2
(Individuazione delle aree idonee)

1. Al comma 1 dopo la lettera f) è inserita la seguente:

<<f bis) le coperture degli edifici e le aree ricadenti all'interno dei Porti e degli Interporti, compatibilmente con i piani operativi, regolatori o di sviluppo delle Autorità e Società di gestione;>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: sia i decreti nazionali che il presente DDL non considerano, espressamente, aree idonee le aree ricadenti all'interno di Porti e Interporti, così come invece avviene per ferrovie, autostrade ed aeroporti.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 64 **dd.** 17/02/2025

EMENDAMENTO 2.6

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponenti: Carli, Moretti, Bullian
Emendamento modificativo

Art. 2
(Individuazione delle aree idonee)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole <<152/2006>>, sono inserite le parole: <<e ricadenti in zone D>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 64 **dd.** 17/02/2025

EMENDAMENTO 2.7

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponenti: Carli, Moretti, Bullian
Emendamento modificativo

Art. 2
(Individuazione delle aree idonee)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole <<152/2006>>, sono inserite le parole: <<e ricadenti in zone D>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 64 **dd.** 17/02/2025

EMENDAMENTO 2.8

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Capozzi
Emendamento modificativo

Art. 2
(Individuazione delle aree idonee)

1. Alla lettera k) del comma 1, dopo le parole <<chiusi o ripristinati>> sono inserite le seguenti <<, compatibilmente con la gestione operativa e post-operativa di cui al Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti)>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: Si chiarisce che l'idoneità delle aree di discarica sia tale qualora la realizzazione dell'impianto sia compatibile con le operazioni di gestione operativa e post operativa che avvengono anche dopo la chiusura della discarica, quali a titolo esemplificativo la manutenzione, la sorveglianza e i controlli del sito.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 64 **dd.** 17/02/2025

EMENDAMENTO 2.9

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Honsell
Emendamento aggiuntivo

Art. 2
(Individuazione delle aree idonee)

1 Dopo il comma 1 dell'articolo 2 è inserito il seguente comma:

<<1 bis. Le aree artificializzate, quali parcheggi, tetti di edifici pubblici e privati, i siti orfani e le aree industriali e militari dismesse devono essere prioritarie per la localizzazione di impianti fotovoltaici destinati all'autoconsumo o alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili. La Regione favorisce tali progetti attraverso future misure di semplificazione ed incentivazione economica.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Questa modifica risponde a un'esigenza di ottimizzazione dell'uso del territorio, privilegiando superfici già compromesse o non utilizzabili per altri scopi, al fine di ridurre il consumo di suolo agricolo e naturale. L'emendamento è coerente con i principi della pianificazione energetica sostenibile, promuovendo l'installazione di impianti fotovoltaici in contesti che minimizzano l'impatto ambientale e paesaggistico. Inoltre, la norma prevede che la Regione favorisca questi interventi attraverso misure di semplificazione amministrativa e strumenti di incentivazione economica, incentivando la realizzazione di impianti destinati all'autoproduzione energetica e allo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili (CER). Tale previsione si inserisce nel più ampio quadro della transizione energetica e della promozione della produzione diffusa di energia rinnovabile, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione e riduzione della dipendenza energetica da fonti fossili. L'emendamento, quindi, introduce un criterio di priorità strategica nell'individuazione delle aree idonee per impianti fotovoltaici, favorendo un modello di sviluppo energetico più sostenibile e coerente con la tutela del territorio.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 64 **dd.** 17/02/2025

EMENDAMENTO 2.10

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente Honsell
Emendamento soppressivo

Art. 2
(*Individuazione delle aree idonee)*

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 la parola <<i),>> è soppressa.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 64 **dd.** 17/02/2025

EMENDAMENTO 2.11

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponenti: Balloch, Morandini, Treleani
Emendamento modificativo

Art. 2
(Individuazione delle aree idonee)

1. All'articolo 2, comma 3, lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: <<o all'inserimento dei medesimi impianti nella configurazione di una CER già costituita>>

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 64 **dd.** 17/02/2025

EMENDAMENTO 2.12

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Capozzi
Emendamento modificativo

Art. 2
(Individuazione delle aree idonee)

1. Al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole <<di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti <<di cui ai commi 1 e 2>>;
b) alla lettera a) le parole <<comma 1, lettera b), numeri 6) e 7);
c) le lettere b) e c) sono soppresse.

2. Al comma 6 le parole <<, comma 1>> sono soppresse.

3. Al comma 7, le parole <<di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti <<di cui ai commi 1 e 2>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: con il presente emendamento si chiarisce che le superfici e le aree di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a condizione che non ricadano nelle aree di cui all'articolo 3 (Individuazione delle aree non idonee).

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO con Subemendamento orale, alla lettera b), dopo le parole 6) e 7) sono aggiunte le parole: <<sono soppresse>>
ALLEGATO AL VERBALE N. 64 **dd.** 17/02/2025

EMENDAMENTO 2.13

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Capozzi
Emendamento modificativo

Art. 2
(Individuazione delle aree idonee)

1. Al comma 4, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

<<c bis) nelle aree in cui le infrastrutture di rete e la domanda elettrica, tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa, permettano di collegare impianti di produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili entro dodici mesi dalla loro autorizzazione>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: considerato che, come appreso mezzo stampa e da numerose segnalazioni pervenute in molte zone della Regione gli impianti FER subiscono il blocco degli inverter per sovratensione, si ritiene di non accelerare la realizzazione di grandi impianti fotovoltaici che andrebbero

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 64 **dd.** 17/02/2025

EMENDAMENTO 2.14

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Honsell
Emendamento soppressivo

Art. 2
(Individuazione delle aree idonee)

1. Il comma 5 dell'articolo 2 è soppresso.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 64 **dd.** 17/02/2025

EMENDAMENTO 2.15

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Capozzi
Emendamento modificativo

Art. 2
(Individuazione delle aree idonee)

1. Il comma 5 è soppresso.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 64 **dd.** 17/02/2025

EMENDAMENTO 2.16

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Honsell
Emendamento soppressivo

Art. 2
(Individuazione delle aree idonee)

1. Il comma 5 dell'articolo 2 è così sostituito:

<<5. Non è ammessa la presentazione di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili qualora questi insistano contemporaneamente su un'area o superficie idonea di cui al comma 1 e su un'area o superficie non idonea di cui all'articolo 3, comma 1.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento modifica interamente il comma 5 dell'articolo 2, introducendo la non ammissibilità alla presentazione di progetti per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che interessino contemporaneamente aree idonee e non idonee. Nella versione originaria, la norma prevedeva che, in questi casi, si applicasse la disciplina delle aree idonee. La nuova formulazione elimina questa possibilità, stabilendo in modo chiaro e inequivocabile che non è possibile presentare progetti che coinvolgano contemporaneamente entrambe le tipologie di aree. Questa modifica garantisce maggiore certezza normativa, tutela il principio di coerenza con la disciplina delle aree non idonee e contribuisce ad un migliore equilibrio tra sviluppo delle energie rinnovabili e tutela del territorio.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 64 **dd.** 17/02/2025

EMENDAMENTO 2.17

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Capozzi
Emendamento modificativo

Art. 2
(Individuazione delle aree idonee)

1. Dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

<<7 bis. Le aree idonee di cui al presente articolo sono inserite nel Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001, ai sensi dell'articolo 12 (Zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi) comma 5 e seguenti.

7 ter. Nel Piani di cui al comma 7 bis, sono incluse prioritariamente le superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali e le aree industriali attrezzate, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, ivi inclusi i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole. Sono altresì incluse prioritariamente le aree ove sono già presenti impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio dell'energia elettrica.

7 quater. Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, nonché quelle di cui all'articolo 6, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone, sentita l'autorità competente in materia paesaggistica.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 64 **dd.** 17/02/2025

EMENDAMENTO 2.18

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Honsell
Emendamento aggiuntivo

Art. 3
(*Individuazione delle aree non idonee)*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole <<sono individuate>> sono inserite le seguenti: <<, previo parere della Commissione consiliare competente,>>

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento introduce il parere della Commissione consiliare competente nel processo di individuazione delle superfici e delle aree non idonee. Questa modifica ha lo scopo di rafforzare il ruolo del Consiglio regionale nel processo decisionale, garantendo un maggiore coinvolgimento dell'organo rappresentativo: l'inserimento del parere della Commissione consiliare assicura una maggiore trasparenza e un confronto istituzionale, contribuendo ad una più ampia condivisione delle scelte strategiche in materia di pianificazione territoriale ed energetica.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 3.1

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Capozzi
Emendamento modificativo

Art. 3
(Individuazione delle aree non idonee)

1. Alla lettera a) del comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1.1) del punto 1) dopo le parole <<riconosciuto dall'UNESCO)>> sono aggiunte le seguenti <<, comprese le aree che distino non meno di 7.000 metri dai perimetri di identificazione>>;

b) al punto 1.2) del punto 1) dopo le parole <<(Man and the Biosphere - MaB);>> sono aggiunte le seguenti <<, comprese le aree che distino non meno di 5000 metri dai perimetri di identificazione>>;

c) al punto 2) dopo le parole <<conoscenze tradizionali)>> sono aggiunte le seguenti <<, comprese le aree che distino non meno di 2000 metri dal perimetro di identificazione>>;

d) al punto 3) dopo le parole <<decreto legislativo 42/2004>> sono aggiunte le seguenti <<, comprese le aree che distino non meno di 1000 metri dal perimetro di identificazione>>;

e) al punto 4) dopo le parole <<135 del decreto legislativo 42/2004>> sono aggiunte le seguenti <<, comprese le aree che distino non meno di 1000 metri dal perimetro di identificazione>>;

f) al punto 5) dopo le parole <<delimitate dal PPR>> sono aggiunte le seguenti <<, comprese le aree che distino non meno di 3.000 metri dal perimetro di identificazione>>;

g) al punto 6) dopo le parole <<potenziale archeologico>> sono aggiunte le seguenti <<, comprese le aree che distino non meno di 1500 metri dal perimetro di identificazione>>.

h) Dopo il punto 6) è inserito il seguente:

6-bis) beni culturali e beni culturali di interesse religioso di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 42/2004, comprese le aree che distino non meno di 1000 metri dal perimetro di identificazione;

6 ter) Le aree che distano non più di 1000 metri dalle tratte ferroviarie ad uso turistico di cui alla legge 9 agosto 2017, n. 128;

6 quater) Le aree che distano a meno di 1 chilometro dalle Strade del Vino e dei Sapori individuate ai sensi della Legge regionale 25 settembre 2015, n. 22 (Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle "Strade del Vino e dei Sapori" della regione Friuli Venezia Giulia).>>

2. Alla lettera b) del comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al punto 1) dopo le parole <<elementi areali>> sono aggiunte le seguenti <<, comprese le aree che distino non meno di 1000 metri dal perimetro di identificazione;>>;

b) Al punto 2) dopo le parole <<(legge comunitaria 2006)>> sono aggiunte le seguenti <<, comprese le aree che distino non meno di 1000 metri dal perimetro di identificazione;>>;

c) Al punto 3) dopo le parole <<aree naturali protette>> sono aggiunte le seguenti <<, comprese le aree che distino non meno di 1000 metri dal perimetro di identificazione;>>;

EMENDAMENTO 3.2

d) Al punto 4) dopo le parole <<legge regionale 42/1996>> sono aggiunte le seguenti <<, comprese le aree che distino non meno di 1000 metri dal perimetro di identificazione;>>;

e) Al punto 5) dopo le parole <<dell'attività venatoria)>> sono aggiunte le seguenti <<, comprese le aree che distino non meno di 1000 metri dal perimetro di identificazione;>>;

f) Al punto 6) le parole <<superiore alla pericolosità media P2>> sono soppresse e dopo le parole <<del decreto legislativo 152/2006>> sono aggiunte le seguenti <<, comprese le aree che distino non meno di 1000 metri dal perimetro di identificazione;>>;

g) Al punto 7) le parole <<superiore alla pericolosità media P2>> sono soppresse e dopo le parole <<1 dicembre 2022>> sono aggiunte le seguenti <<, comprese le aree che distino non meno di 1000 metri dal perimetro di identificazione;>>;

h) Al punto 8) dopo le parole <<delle aree carsiche>> sono aggiunte le seguenti <<, comprese le aree che distino non meno di 1000 metri dal perimetro di identificazione;>>;

i) Dopo il punto 8) sono aggiunti i seguenti:

<<8 bis) Le aree dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio ed aree circostanti che distano meno di 500 metri, in linea d'aria;

8 ter) corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio del 1904, n.523 e le aree che distano a meno di 300 metri dagli stessi;

8 quater) Le aree adibite a parco verde come definite dagli strumenti urbanistici generali;

8 quinquies) Le aree localizzate in comprensori irrigui serviti dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, previsti nel relativo piano di classifica o oggetto di riordino;

8 sexies) le aree con prati stabili di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 3.2

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponenti: Carli, Moretti, Bullian
Emendamento modificativo

Art. 3
(*Individuazione delle aree non idonee)*

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. le aree non ricadenti nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, racchiuse in un perimetro i cui punti distino meno di 500 metri da centri abitati.>>

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 3.3

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Honsell
Emendamento aggiuntivo

Art. 3
(Individuazione delle aree non idonee)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 alla lettera b) dopo il punto 8) è inserito il seguente:

<<8 bis) le superfici che costituiscono connettori ecologici strategici o habitat naturali di specie protette ai sensi delle direttive europee Habitat e Uccelli;>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con il presente emendamento si ampliano i criteri di tutela includendo specifiche aree vulnerabili dal punto di vista ambientale, come ecosistemi connettrici ecologiche o zone che ospitano specie protette.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 3.4

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 3
(Individuazione delle aree non idonee)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera c), del disegno di legge regionale 38, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 1), dopo le parole <<pubblicata sul sito istituzionale della Regione>> sono aggiunte le seguenti: <<, ferma restando la facoltà del richiedente di presentare idonea documentazione e, in particolare, una relazione pedologica, finalizzata alla riclassificazione delle aree di interesse aziendale>>;

b) dopo il numero 2) è inserito il seguente:

<<2 bis) le aree localizzate in comprensori irrigui serviti dai Consorzi di bonifica e oggetto di riordino fondiario.>>

c) al numero 3) sono aggiunte infine le seguenti parole: <<La fascia di rispetto trova applicazione entro e non oltre la delimitazione delle zone classificate agricole>>

Nota: Gli emendamenti proposti intervengono a modificare l'articolo 3 comma 1, lettera c) del presente disegno di legge, relativo all'individuazione delle aree non idonee a tutela delle attività agricole.
In particolare, l'emendamento proposto alla lettera a) specifica che, in relazione alle aree agricole rientranti nelle classi 1 e 2 di capacità d'uso secondo la Land Capability Classification (LCC) del United States Department of Agriculture (USDA) e individuate nella Carta regionale di capacità d'uso agricolo dei suoli pubblicata sul sito istituzionale della Regione, rimane ferma la facoltà del richiedente di presentare idonea documentazione e, in particolare, una relazione pedologica, finalizzata alla riclassificazione delle aree di interesse aziendale.
L'emendamento proposto alla lettera b) ripropone la previsione normativa contenuta alla lett. g) dell'art. 4, comma 17 della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), richiamando tra le aree non idonee anche "le aree localizzate in comprensori irrigui servizi dai Consorzi di bonifica e oggetto di riordino fondiario".
L'emendamento proposto alla lettera c) modifica la previsione contenuta al numero 3 del disegno di legge riguardante "la fascia di rispetto delle aree agricole sino a 1.000 metri dal perimetro di un impianto della stessa tipologia" precisando che la fascia opera sino al limite delle zone classificate agricole.

L'emendamento non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Amministrazione regionale in quanto reca modifiche testuali di stampo puramente normativo.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 3.5

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponenti: Carli, Moretti, Bullian
Emendamento modificativo

Art. 3
(*Individuazione delle aree non idonee)*

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. le aree agricole dotate di impianti di irrigazione.>>

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 3.6

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Honsell
Emendamento soppressivo

Art. 3
(Individuazione delle aree non idonee)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 è soppresso.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 3.7

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Capozzi
Emendamento modificativo

Art. 3
(Individuazione delle aree non idonee)

1. Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

<<3 bis) Sono considerate aree non idonee alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili quelle in cui le infrastrutture di rete e la domanda elettrica, tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa, non permettano di collegare impianti entro dodici mesi dalla loro autorizzazione.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: considerato che, come appreso mezzo stampa e da numerose segnalazioni pervenute in molte zone della Regione gli impianti FER subiscono il blocco degli inverter per sovratensione, si ritiene di non accelerare la realizzazione di grandi impianti fotovoltaici che andrebbero a peggiorare questa situazione o che non potrebbero esser collegati, con danno certo per i proponenti.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 3.8

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Capozzi
Emendamento modificativo

Art. 3
(Individuazione delle aree non idonee)

1. Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

<<Art. 3 bis
(Garanzie Finanziarie)

1. Per tutti gli impianti e gli accumuli FER, ivi compresi gli interventi di rifacimento, integrale ricostruzione e potenziamento degli impianti di cui alla presente legge, entro centoventi giorni dal rilascio dell'autorizzazione e comunque prima della presentazione di comunicazione di inizio lavori, il soggetto autorizzato presenta presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, una garanzia in misura pari al valore complessivo dell'intervento comprensivo degli interventi di dismissione dell'impianto di produzione, delle opere connesse e delle opere di ripristino dei luoghi sulla base della destinazione urbanistica, a copertura:

a) della mancata realizzazione dell'impianto o della sua realizzazione in difformità dall'autorizzazione rilasciata, ivi comprese le tempistiche di realizzazione dell'impianto secondo il relativo cronoprogramma;

b) dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto di produzione, delle opere connesse e delle opere di rispristino dei luoghi sulla base della destinazione urbanistica;

c) degli interventi di pulizia a ripristino in caso di danni provocati da eventi meteoclimatici;

d) del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi dei sistemi agrivoltaici individuati ai sensi del Decreto Ministeriale n. 436 del 22 dicembre 2023 (DM Agrivoltaico).

2. La garanzia di cui al comma 1 può essere costituita sotto forma di cauzione, da versare su un conto vincolato della Regione appositamente istituito, oppure di fideiussione. Il valore della garanzia è assoggettato, ogni cinque anni, alla rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, con conseguente obbligo del titolare dell'autorizzazione di adeguamento della fideiussione o dell'importo versato a titolo di cauzione.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è rilasciata esclusivamente da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

EMENDAMENTO 3 bis. 1

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione regionale.

5. Il mancato deposito della garanzia di cui al comma 1, nei termini perentori indicati dai commi 1 e 8. determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione. La mancata realizzazione dell'impianto o la sua realizzazione in difformità dall'autorizzazione rilasciata, ivi compreso il mancato rispetto delle tempistiche di completamento dell'impianto medesimo e dei requisiti soggettivi e oggettivi dei sistemi agrivoltaici individuati ai sensi del Decreto Ministeriale n. 436 del 22 dicembre 2023, comportano la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino, reinserimento e recupero ambientale dello stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere le fideiussioni a prima richiesta rilasciate a garanzia della corretta realizzazione dell'impianto e a garanzia della corretta dismissione e smaltimento dell'impianto, nonché del conseguente ripristino e recupero ambientale dei luoghi.

6. Il parziale svincolo della garanzia di cui al comma 1, limitatamente all'importo relativo al valore dell'impianto, avviene entro trenta giorni dal deposito del certificato di esito positivo del collaudo finale, presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile. Lo svincolo della parte rimanente avviene entro trenta giorni dal deposito della relazione generale asseverata da un tecnico abilitato che certifica la dismissione dell'impianto di produzione, delle opere connesse e il corretto ripristino dei luoghi sulla base della destinazione urbanistica.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le procedure per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), nonché a tutti gli interventi di realizzazione di impianti FER a energia solare per i quali non sia ancora stato comunicato l'inizio lavori.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: Oltre alle usuali garanzie fideiussorie rilasciate per il ripristino dei luoghi a fine vita dell'impianto, con la presente si vincola il proponente anche alla realizzazione dell'intervento autorizzato, al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi dei sistemi agrivoltaici individuati ai sensi del Decreto Ministeriale n. 436 del 22 dicembre 2023 (DM Agrivoltaico) per tutta la durata dell'impianto, nonchè alla pulizia e al ripristino dei luoghi (interni ed esterni al perimetro in cui è insediato) oggetto di danneggiamento in caso di eventi meteoclimatici estremi.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 3 bis. 1

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Capozzi
Emendamento modificativo

Art. 3
(Individuazione delle aree non idonee)

1. Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

<<Art. 3 ter
(Individuazione delle aree vietate)

1. Per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, diverse da quelle individuate ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: Il comma 1-bis, dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199:
1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ((...)), in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente
- nelle aree di cui alle lettere a), [i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1); [[sono idonee le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere] limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata,
- c), [le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento] ((incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati,))
c-bis), [i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali]
c-bis.1) [i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).]
((e c-ter), numero 2) [le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree

EMENDAMENTO 3 ter.1

classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;]
((e c-ter), numero 3), le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. del comma 8 del presente articolo)).
Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una ((comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto)) nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e ((del Piano nazionale per gli investimenti complementari)) al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 3 ter.1

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Capozzi
Emendamento modificativo

Art. 3
(Individuazione delle aree non idonee)

1. Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

<<Art. 3 quater
(Danni da eventi meteoclimatici)

2. In caso di eventi meteoclimatici che potrebbero causare danneggiamento e rottura dei pannelli fotovoltaici, dispersione in aria e al suolo delle sostanze contenute negli stessi, danneggiamento degli inverter, danneggiamento delle batterie di stoccaggio agli ioni di litio o di altre componenti dell'impianto, i proponenti si impegnano alla pulizia e al ripristino dei territori colpiti da tali dispersioni.

3. Il proponente costituisce una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pari al 30 per cento del costo previsto nel computo metrico dell'impianto da realizzare>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: Con il parere espresso il 20 dicembre 2024 in una procedura di valutazione di impatto ambientale l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) ha scritto alla Regione Friuli Venezia Giulia che "si dovrebbe prevedere una procedura relativa alle misure da attuarsi in caso di eventi meteoclimatici estremi (grandinate, trombe d'aria, ecc.) che potrebbero causare danneggiamento e rottura dei pannelli fotovoltaici e dispersione in aria e al suolo delle sostanze contenute negli stessi, danneggiamento degli inverter, danneggiamento delle batterie di stoccaggio agli ioni di litio o di altre componenti dell'impianto".

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 3 quater.1

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 5
(Valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge regionale 38, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Alla lettera b) le parole <<superficie occupata dall'impianto>> sono sostituite dalle seguenti: <<superficie dell'impianto>>;

b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente: <<c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, privilegiando le soluzioni impiantistiche che rispondono a requisiti di massima resa rispetto alla minore superficie occupata;>>;

c) Alla lettera d) è aggiunto, infine, il seguente paragrafo: <<La localizzazione e la progettazione dell'impianto tengono conto delle caratteristiche dell'area interessata dall'intervento con una puntuale analisi degli elementi costitutivi dell'ambiente, del patrimonio storico-culturale e del paesaggio al fine di privilegiare soluzioni progettuali che minimizzano l'impatto con tali elementi;>>;

d) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente: <<g) un programma di compensazioni ambientali e territoriali, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale, ai sensi degli articoli 8, comma 4, lettera m), n.2, e 9, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118). Nel caso di impianto soggetto a procedimento autorizzatorio unico il programma di compensazioni ambientali e territoriali non è inferiore al 3 per cento dei proventi;>>;

e) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Ai fini della valutazione del progetto, per superficie dell'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intende l'area complessivamente occupata dall'impianto e dalle opere e infrastrutture connesse.>>;

f) al comma 2 prima delle parole <<Con deliberazione della Giunta regionale>> sono inserite le seguenti: <<Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge>>.

NOTA: L'emendamento proposto interviene a modificare l'articolo 5 del presente disegno di legge.
Le proposte di cui alla lettera a) e alla lettera e) chiariscono, in recepimento di alcune osservazioni presentate alla IV Commissione, che cosa si intenda per "superficie dell'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili".
Le proposte di cui alla lettera b) e alla lettera c) definiscono in legge alcuni parametri di qualità progettuale che saranno poi sviluppate nelle linee guida previste al comma 2.

EMENDAMENTO 5.1

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

La proposta di cui alla lettera d), al fine di recepire alcune osservazioni fatte nel corso delle audizioni e con le memorie presentate alla IV Commissione del Consiglio regionale, sostituisce la lettera g) al fine di adeguare la disciplina delle compensazioni all'intervenuta normativa nazionale di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118).
La proposta di cui alla lettera f) integra il comma 2, con la previsione del termine di dodici mesi, entro il quale è adottata la deliberazione della Giunta regionale, con cui sono approvate le linee guida per la redazione dei progetti degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabili.

L'emendamento non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Amministrazione regionale in quanto reca modifiche testuali di stampo puramente normativo.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 5.1

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Honsell
Emendamento sostitutivo

Art. 5
(Valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 il periodo <<Ai fini della valutazione dei progetti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nei procedimenti autorizzatori, compresi i procedimenti di cui al titolo terzo della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sono considerati, in particolare:>> è sostituito dal seguente: <<Nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, inclusi quelli previsti dal titolo terzo della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, la valutazione dei progetti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili si basa almeno sui seguenti criteri:>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Questa modifica ha lo scopo di rafforzare il carattere prescrittivo della norma, eliminando ogni possibile ambiguità interpretativa riguardo ai criteri di valutazione dei progetti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'integrazione garantisce che, nei procedimenti autorizzatori, comprese le procedure previste dal titolo terzo della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, l'analisi e l'applicazione dei criteri indicati nell'articolo avvengano con un obbligo vincolante per l'amministrazione competente, evitando così margini di discrezionalità non previsti dalla legge. L'emendamento, pertanto, contribuisce a migliorare la chiarezza normativa e a rendere più efficace e uniforme l'attuazione delle disposizioni in materia di valutazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 5.2

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Honsell
Emendamento modificativo

Art. 5
(Valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 la parola <<sono>> è sostituita con le seguenti: <<devono essere>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La modifica è volta a conferire maggiore chiarezza e vincolo alla disposizione, rafforzando il carattere obbligatorio dell'azione normativa descritta.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 5.3

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Honsell
Emendamento sostitutivo

Art. 5
(Valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 la lettera b) è così sostituita:

<<b) la presenza di altri impianti della stessa tipologia sul territorio comunale, con particolare attenzione alle aree agricole, al fine di contenere il consumo di suolo e garantire una distribuzione equilibrata delle fonti rinnovabili sul territorio regionale. Per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra di potenza superiore a 10 MW situati in aree agricole, il principio di equa ripartizione è rispettato se una superficie agricola contigua, vincolata alla non realizzazione di nuovi impianti, pari ad almeno nove volte l'area occupata dall'impianto e ricadente nello stesso Comune o nei Comuni confinanti, viene garantita, e se la somma della superficie occupata dal nuovo impianto e da quelli già autorizzati nella stessa area non supera il 3% della superficie agricola complessiva del territorio comunale."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento non introduce nuovi criteri sostanziali ma riorganizza e rende più lineare e leggibile la disposizione, mantenendone inalterata la finalità e riducendo la soglia di potenza per gli impianti fotovoltaici a terra situati in aree agricole.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 5.4

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Capozzi
Emendamento modificativo

Art. 5
(Valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili)

1. Alla lettera b) del comma 1 le parole <<di potenza superiore ai 12 MW>> sono sostituite dalle seguenti <<di potenza superiore a 1 MW e nei casi consentiti dal comma 1 bis) dell'articolo 20 del decreto legislativo 199/2021>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: Il presente emendamento tende a chiarire che nuove installazioni di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra sono consentiti solo nei casi disciplinati dal comma 1 bis) dell'articolo 8 del Dlgs 199/2021 e per impianti con potenza superiore a 1 MW per l'installazione dei quali sarà necessario asservire una superficie agricola contigua pari almeno a nove volte la superficie occupata dall'impianto, sempre che la copertura della superficie dell'impianto da realizzare sommata a quella degli impianti della stessa tipologia autorizzati nelle medesime aree, non superi il 3 per cento della superficie agricola del territorio comunale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 5.5

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Capozzi
Emendamento modificativo

Art. 5
(Valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili)

1. Alla lettera b) del comma 1 le parole <<e che la copertura della superficie dell'impianto da realizzare sommata a quella degli impianti della stessa tipologia autorizzati nelle medesime aree, non superi il 3 per cento della superficie agricola del territorio comunale>> sono sostituite dalle seguenti <<e che la copertura delle superfici degli impianti da realizzare sommata a quella degli impianti della stessa tipologia autorizzati nei medesimi Comuni, non superino il 3 per cento della superficie agricola dei territori comunali su cui insistono>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: Il presente emendamento tende a chiarire che nuove installazioni di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, nei casi consentiti dalla legge, sono possibili solo se le coperture della superfici degli impianti da realizzare sommate a quella degli impianti della stessa tipologia autorizzati nei medesimi Comuni, non superino il 3 per cento della superficie agricola del territorio comunale o dei territori comunali su cui insistono gli impianti, anche quando gli stessi dovessero insistere su due o più Comuni.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 5.6

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Honsell
Emendamento sostitutivo

Art. 5
(Valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) l'adozione di soluzioni progettuali sperimentali e innovative che impieghino tecnologie avanzate finalizzate a migliorare l'efficienza energetica degli impianti, ridurre l'impatto paesaggistico e garantire una maggiore tutela della biodiversità, assicurando al contempo la sostenibilità dell'intervento sotto il profilo ambientale, sociale ed economico;>>.

NOTA: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento sostitutivo alla lettera d) ha l'obiettivo di rendere più chiaro e dettagliato il riferimento alle tecnologie innovative e al loro ruolo nella realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, specificando i criteri fondamentali che devono guidare la progettazione e l'installazione di tali impianti.
La nuova formulazione introduce esplicitamente il riferimento a tre aspetti chiave:
1. efficienza energetica, si incentiva l'uso di soluzioni tecnologiche avanzate che migliorino il rendimento degli impianti, riducano le perdite di energia e ottimizzino la produzione e lo stoccaggio, garantendo un impiego più efficace delle risorse rinnovabili disponibili;
2. riduzione dell'impatto paesaggistico, ovvero viene rafforzato il principio della compatibilità tra la realizzazione degli impianti e il contesto territoriale, promuovendo l'adozione di soluzioni costruttive e progettuali che minimizzino l'ingombro visivo e favoriscano un'integrazione armoniosa nel paesaggio circostante;
3. maggiore rispetto per la biodiversità, l'emendamento sottolinea la necessità di ridurre l'impatto sugli ecosistemi locali, favorendo strategie progettuali che preservino la fauna e la flora, l'uso di superfici già compromesse o degradate e l'integrazione con attività agricole sostenibili (come nel caso degli impianti agrivoltaici).
La modifica proposta mira dunque a rafforzare il carattere innovativo e sostenibile degli impianti a fonti rinnovabili, assicurando che la loro realizzazione sia conforme agli obiettivi di transizione energetica, tutela ambientale e valorizzazione del territorio.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 5.7

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Honsell
Emendamento sostitutivo

Art. 5
(Valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili)

1. La lettera h) al comma 1 dell'articolo 5 è così sostituita:

<<h) il pieno coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi diffusi attraverso i Comuni territorialmente interessati da progetti di impianti con potenza superiore a 1 MW, in un processo strutturato e trasparente di comunicazione, informazione e consultazione in fase preliminare rispetto all'avvio dei procedimenti autorizzativi e abilitativi, al fine di garantire la massima conoscenza e consapevolezza sugli impatti, i benefici e le eventuali criticità dell'intervento. A tal fine, dovranno essere previsti strumenti e modalità di consultazione pubblica, inclusi incontri aperti, pubblicazione di documenti accessibili e piattaforme digitali interattive, favorendo un dialogo costruttivo tra cittadini, enti locali e soggetti proponenti e assicurando che le osservazioni e i contributi raccolti possano costituire elementi validi per l'attività di valutazione nei successivi iter autorizzativi.>>.

NOTA: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Il presente emendamento è stato redatto al fine di rendere ancor più chiaro e trasparente l'obiettivo intrinseco alla lettera h).

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 5.8

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Honsell
Emendamento aggiuntivo

Art. 5
(Valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera:

<<h bis) ai fini della trasparenza e della sostenibilità economica dell'intervento, l'azienda proponente deve dimostrare adeguata solidità finanziaria, presentando un bilancio certificato relativo all'anno precedente. Tale bilancio deve attestare ricavi proporzionati all'entità dell'investimento previsto, al fine di garantire la capacità economica di realizzazione e gestione dell'impianto.>>.

NOTA: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento introduce un nuovo criterio di valutazione per i progetti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, aggiungendo la lettera h-bis al comma 1 dell'articolo 5. La nuova disposizione stabilisce che, ai fini della trasparenza e della sostenibilità economica dell'intervento, l'azienda proponente debba dimostrare un'adeguata solidità finanziaria. A tal fine, è richiesto che l'azienda presenti un bilancio certificato relativo all'anno precedente, il quale deve attestare ricavi proporzionati all'entità dell'investimento previsto. L'obiettivo di questa modifica è garantire che i soggetti proponenti dispongano di risorse economiche sufficienti non solo per la realizzazione dell'impianto, ma anche per la sua gestione a lungo termine. Questo criterio intende prevenire situazioni in cui progetti di grande rilevanza energetica e ambientale vengano avviati da aziende prive di una reale capacità finanziaria, riducendo il rischio di incompiutezze, abbandoni o difficoltà operative nel tempo.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 5.9

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Honsell
Emendamento aggiuntivo

Art. 5
(Valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera:

<<h bis) la predisposizione di una garanzia fideiussoria finalizzata a coprire i costi di smantellamento e ripristino dell'area al termine del ciclo di vita dell'impianto, garantendo che il sito sia restituito alle condizioni originarie o ad altro utilizzo compatibile con la pianificazione territoriale e ambientale.>>.

NOTA: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Questa integrazione assicura che i progetti di impianti da fonti rinnovabili includano un meccanismo di tutela economica per la gestione del fine vita degli impianti, prevenendo il rischio di abbandono delle strutture e il degrado del territorio.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 5.10

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Capozzi
Emendamento modificativo

Art. 6
(Cartografia)

1.Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Le parole <<delle superfici e delle aree idonee di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), j), k) e l) e>> sono soppresse;

b) Le parole <<, comma 3 lettera a)>> sono soppresse;

c) Le parole <<, comma 1, lettera d)>> sono soppresse.

2. Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Le parole <<, commi 1 e 3, lettera b)>> sono soppresse.

3. Al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Le parole <<commi 1 e 3, lettera b)>> sono soppresse;

4. Al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Le parole <<, commi 1 e 3, lettera b)>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: La Cartografia delle superfici e delle aree idonee introdotta dal comma 1 dell'articolo 6 risulta essere già prevista a livello nazionale con la realizzazione delle Piattaforma digitale per le Aree idonee dall'articolo 21 del decreto legislativo 199/2021 ad opera del Gestore dei Servizi Energetici – GSE spa. Pertanto, si mantiene la previsione di realizzare un'unica cartografia delle aree non idonee individuate ai sensi dell'articolo 3 del DDL 38, integrata con l'indicazione delle superfici e aree idonee di cui all'articolo 2. Con successivi emendamenti si prevedono le modalità di implementazione da parte dell'amministrazione regionale della Piattaforma Digitale delle Aree Idonee del GSE e si modificherà l'articolo 8 comma 1 permettendo alla Legge Regionale di entrare immediatamente in vigore e non solo dalla pubblicazione della Delibera di Giunta prevista dal presente articolo 6, comma 4.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 6.1

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Honsell
Emendamento sostitutivo

Art. 6
(Cartografia)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cartografia delle superfici e delle aree idonee di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), j), k) e l) e delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite>> sono sostituite dalle seguenti: <<Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cartografia delle superfici e delle aree idonee, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), j), k) e l), nonché delle superfici e delle aree non idonee individuate all'articolo 3, comma 3, lettera a), è resa disponibile sul sito istituzionale della Regione ed è consultabile attraverso>>;

b) dopo le parole <<tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg>> sono inserite le seguenti: <<, garantendo accessibilità costante a tutte le parti interessate>>;

c) la parola <<consentono>> è sostituita dalla seguente: <<permettono>>;

d) le parole <<si basano>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono basati>>

e) dopo le parole <<contestualizzazione geografica e geometrica>> sono aggiunte le seguenti: <<più precisa>>;

f) le parole <<La cartografia è tenuta costantemente aggiornata in modalità automatica, mediante interscambio dei dati tra le strutture regionali competenti per materia>> sono sostituite dalle seguenti: <<La cartografia è aggiornata costantemente e in modalità automatizzata, attraverso l'interscambio continuo di dati tra le strutture regionali competenti per materia,>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con la prima lettera di modifica si rende maggiormente leggibile il testo; con la lettera b) si inserisce il riferimento all'accessibilità costante a tutte le parti interessate; con la lettera c) si prevede un sinonimo più diretto in questo contesto normativo; con la lettera d) si uniforma il linguaggio giuridico ed infine con la lettera e) si rende maggiormente leggibile il testo, inserendo un riferimento alla continuità dell'aggiornamento.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 6.2

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente. Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 6
(Cartografia)

1. All'articolo 6 del disegno di legge regionale 38, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 dopo le parole <<interscambio dei dati tra le strutture regionali competenti per materia>> sono inserite le seguenti <<e con i Comuni e gli enti aventi speciali funzioni di pianificazione territoriale>>.

Nota: L'emendamento proposto interviene a modificare l'articolo 6 (Cartografia) del ddl.
La proposta di cui alla lettera a) precisa che sono acquisiti gli strati informativi per la definizione delle aree idonee anche direttamente dagli enti titolari delle funzioni di pianificazione territoriale.

L'emendamento non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Amministrazione regionale in quanto reca modifiche testuali di stampo puramente normativo.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 6.3

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Honsell
Emendamento aggiuntivo

Art. 6
(Cartografia)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 è inserito il seguente comma:

<<1 bis. La piattaforma WebGIS Eagle.fvg dovrà includere altresì una sezione dedicata alla trasparenza amministrativa, in cui verranno pubblicati in tempo reale gli stati di avanzamento dei procedimenti autorizzatori, gli impianti approvati, le motivazioni delle autorizzazioni o dei dinieghi e i relativi impatti ambientali, paesaggistici ed economici stimati.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con il presente emendamento si potenzia la trasparenza dei dati e l'accessibilità delle informazioni sulla piattaforma WebGIS Eagle.fvg ed aggiunge il riferimento alla pubblicazione in tempo reale dello stato di avanzamento dei procedimenti autorizzatori e dei dati relativi ai progetti approvati.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 6.4

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Honsell
Emendamento sostitutivo

Art. 6
(Cartografia)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 dell'articolo 6 è così sostituito:

<<2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposta la cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, lettera b). Entro 180 giorni dalla medesima data, la cartografia è approvata ai sensi dei commi 3 e 4 e resa consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento accelera il processo di individuazione delle superfici e delle aree non idonee, stabilendo che la cartografia sia predisposta entro 90 giorni ed approvata entro 180 giorni, rendendo altresì più rapida la pubblicazione delle informazioni per i cittadini e per gli operatori del settore.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 6.5

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Honsell
Emendamento aggiuntivo

Art. 6
(Cartografia)

1. Al comma 3 dell'articolo 6 dopo le parole <<e della Commissione consiliare competente,>> sono inserite le seguenti: <<nonché acquisito il parere dei Consigli comunali delle aree interessate,>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Questa integrazione garantisce che i Consigli comunali delle aree coinvolte abbiano un ruolo consultivo prima dell'approvazione preliminare della cartografia, assicurando una maggiore partecipazione degli enti locali alle decisioni che riguardano il loro territorio.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 6.6

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Capozzi
Emendamento modificativo

1. Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

<<Art. 6 bis
(Piattaforma digitale nazionale per le Aree Idonee)

1. Per garantire le attività necessarie al funzionamento e all'implementazione della piattaforma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e le connesse attività di monitoraggio, la Regione rende disponibili le informazioni di propria competenza necessarie al funzionamento e all'implementazione della predetta piattaforma.

2. Al fine di rendere disponibili le informazioni necessarie al funzionamento e all'implementazione della piattaforma di cui al precedente comma 1, i Comuni, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, trasmettono alla struttura regionale competente le informazioni relative al proponente, all'area interessata, alle caratteristiche dell'impianto e agli eventuali motivi ostativi al perfezionamento della procedura abilitativa semplificata.

3. I Comuni trasmettono, altresì, con le modalità già in uso ed entro trenta giorni dal perfezionamento, le informazioni sui titoli abilitativi perfezionati in seguito alle procedure abilitative semplificate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

4. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi 2 e 3 entro i termini ivi previsti, la Regione può adottare le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi.

5. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le linee guida per rendere disponibili le informazioni di propria competenza necessarie al funzionamento e all'implementazione della piattaforma di cui al precedente comma 1, tenendo conto anche delle informazioni ricevute dai Comuni.>>

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 6 bis.1

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Honsell
Emendamento soppressivo

Art. 7
(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 19/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 è soppresso.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 7.1

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Capozzi
Emendamento modificativo

Art. 8
(Norme transitorie e finali)

1. Il comma 1 è soppresso.

2. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti autorizzatori, compresi i procedimenti di cui al titolo terzo della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

3. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 8.1

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Honsell
Emendamento modificativo

Art. 8
(Norme transitorie e finali)

1. All'articolo 8, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<ai regolamenti edilizi.>> è inserito il seguente periodo: <<Tale recepimento non può comportare variazioni della destinazione d'uso urbanistica preesistente delle aree interessate.>>;

b) il periodo <<Nelle more di tale recepimento, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non può essere vietata dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, qualora tale divieto sia in contrasto con le disposizioni della presente legge.>> è soppresso.

NOTA: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento alla lettera a) chiarisce che il recepimento delle perimetrazioni nei piani urbanistici comunali non può comportare la modifica della destinazione d'uso urbanistica preesistente delle aree interessate, garantendo maggiore stabilità nella pianificazione territoriale. Infine, con la soppressione prevista alla lettera b) si elimina la disposizione che permetteva la realizzazione di impianti rinnovabili in contrasto con gli strumenti urbanistici fino al recepimento della disciplina regionale, rafforzando la coerenza normativa tra livello regionale e comunale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 8.2

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Capozzi
Emendamento modificativo

Art. 10
(Clausola Valutativa)

1. Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

<<1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo ai progressi nel raggiungimento dell'obiettivo di potenza complessiva assegnato alla Regione di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 al Consiglio regionale, che ne valuta i risultati ottenuti.

2.L'amministrazione regionale può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

3.Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 10.1

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Proponente: Honsell
Emendamento modificativo

Art. 10
(Clausola valutativa)

1. All'articolo 10, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<che documenta>> sono aggiunte le seguenti: <<in modo dettagliato e strutturato>>;

b) al comma 1 le parole <<di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024>>;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

<<1bis. La relazione di cui al comma 1 deve includere almeno i seguenti elementi:

a) il numero, la tipologia e la distribuzione territoriale degli impianti autorizzati e realizzati nell'anno di riferimento, con l'indicazione della loro potenza complessiva e dello stato di avanzamento dei lavori;

b) l'impatto ambientale e paesaggistico degli impianti installati, anche in relazione alla tutela delle aree non idonee individuate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge;

c) lo stato di avanzamento degli obiettivi relativi alla decarbonizzazione;

c) le eventuali criticità emerse nell'applicazione della normativa, comprese le problematiche connesse ai procedimenti autorizzativi, alle tempistiche di realizzazione e al coordinamento tra gli enti competenti;

d) le misure correttive e le eventuali modifiche normative proposte dalla Giunta regionale per migliorare l'efficacia della disciplina vigente, garantendo il bilanciamento tra esigenze di sviluppo energetico e tutela del territorio;

e) il livello di coinvolgimento e partecipazione degli enti locali, dei cittadini e dei portatori di interesse diffuso nel processo di pianificazione e attuazione delle politiche energetiche regionali.

1 ter. Il Consiglio regionale, sentita la Commissione consiliare competente, esamina la relazione e può formulare osservazioni o raccomandazioni alla Giunta regionale, anche attraverso specifici atti di indirizzo volti ad adeguare le politiche e gli strumenti attuativi della presente legge.

1 quater. La relazione è resa pubblica e consultabile sul sito istituzionale della Regione, garantendo la massima trasparenza e accessibilità ai dati raccolti.>>.

EMENDAMENTO 10.2

DDL 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con queste proposte emendative si desidera rendere la clausola valutativa più strutturata, dettagliata e orientata maggiormente al monitoraggio effettivo dell'attuazione della legge, con un focus particolare sulla trasparenza e sulla partecipazione pubblica, favorendo altresì eventuali aggiornamenti normativi.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/02/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/02/2025
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 66 **dd.** 20/02/2025

EMENDAMENTO 10.2